

LETTERA ALLA CITTADINANZA

Care concittadine, cari concittadini

nel corso degli ultimi anni, la nostra comunità ha attraversato una fase discendente realmente impressionante che oggi rischia il definitivo affossamento. Per mano di piccoli uomini avidi. E' accaduto che un manipolo di individui, attraverso un semplice stratagemma giuridico, ha perseguito meri interessi privati a discapito di quelli della comunità, e per farlo ha impiegato tutte le risorse e le professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione Comunale, tanto da produrre un immobilismo dell'azione amministrativa pubblica ed il conseguente impoverimento del tessuto sociale cittadino. Il meccanismo, ben congeniato, è quello della società mista, a prevalente capitale privato, che sta producendo i suoi perversi risultati.

Di recente, la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Lecce, sez. di Tricase, che, CAPOVOLGENDO LA REALTA' DEI FATTI, ha condannato il nostro Comune a pagare in favore della società Porto Turistico la somma di 3,5 milioni di Euro.

Al Consiglio Comunale fissato per il 6 Luglio p.v., questa maggioranza ha proposto il riconoscimento della legittimità del "debito milionario" del Comune nei confronti della soc. Porto Turistico!dopo aver OMESSO di chiedere la sospensiva dell'efficacia della suddetta sentenza, perché consapevole che l'avrebbe AGEVOLMENTE ed IMMEDIATAMENTE ottenuta. In realtà, l'intenzione di questa Amministrazione Comunale, o meglio, del socio privato della società mista che amministra questo Comune, non è quella di addossare un simile debito alla comunità, (sa bene che la sentenza, a lui favorevole, è **CARTA STRACCIA**), ma quella di usare il PRETESTO di tale bizzarro pronunciamento per arrivare ad una transazione tra Comune e società mista, che avrebbe l'effetto di REALIZZARE UNA SORTA DI SANATORIA RIGUARDO IL TOTALE INADEMPIMENTO DELLA SOC. IGECO NEI CONFRONTI DEL COMUNE....INADEMPIMENTO CHE PORTERA' INEVITABILMENTE ALLO SCIoglimento DELLA SOCIETA' MISTA, UNA VOLTA ACCERTATO GIUDIZIALMENTE. In tutto questo, la nostra Amministrazione Comunale, per tramite del proprio avvocato, da oltre un anno, chiede al Giudice investito della questione, di rinviare la decisione della causa, (causa dichiarata dallo stesso Giudice matura per la decisione già dall'11 Dicembre 2008). Se la cosa non fosse tragicamente seria, ci sarebbe da ridere.

L'obiettivo è comunque noto, attraverso la società mista, si vuole procedere alla razzia del patrimonio comunale e di quel poco di economia che ancora insiste sul territorio. Nello stesso tempo si è creato un organismo giuridico con importanti funzioni, legittimato, anche, a sostituirsi al Comune nell'intercettazione di finanziamenti pubblici statali e comunitari. E' evidente che una tale aberrazione giuridica non è strumentale agli interessi del paese ma solo ad un ristrettissimo numero di persone che potrebbero arricchirsi sulle spalle della comunità. A costoro non importa nulla del territorio e delle persone di Castrignano, pensano che qui ci sia il "deserto" e l'occasione di un grande business. Dietro l'illusione che il privato funzioni meglio del pubblico, si maschera l'arbitrio totale, con in più la solita vecchia minestra a base di favori e cantieri eterni. Un modello fallimentare, ampiamente sperimentato ed ormai radiografato dalle numerose inchieste della magistratura su corruzione e imprese criminali, che, stranamente, non riguardano mai il nostro Comune.

Eppure, nella Pubblica Amministrazione di Castrignano, reati del tipo: abuso d'ufficio; falso ideologico; truffa aggravata; rifiuto di atti d'ufficio sono all'ordine del giorno. Tanto che nel senso comune è spesso accettato e viene giudicato appunto normale che le opere pubbliche siano un'occasione che genera redditi per pochi disonesti e solo in ultima istanza un sistema per fare delle strutture a vantaggio di tutti. L'attuale classe politica priva di qualunque progetto oltre la propria riproduzione, in barba alla diminuzione delle risorse, ai principi di legalità, efficienza e trasparenza, ha imposto il modello societario così come originariamente concepito per la gestione del nostro Porto, non curandosi del fatto che esso diverrà la pietra tombale della democrazia, della cultura dei diritti e della dignità delle persone. Oggi c'è ancora chi chiede e pretende dignità e diritti, non favori ed elargizioni di amici degli amici. Si può ancora credere ad un futuro da progettare, a famiglie da costruire e figli da educare alla libertà, ai diritti, alla dignità del lavoro.

P.S. nelle pagine seguenti sono riportate alcune notizie relative alla vicenda amministrativa della Porto Turistico spa, al fine di offrire uno spunto di riflessione alla cittadinanza e di far luce su alcune circostanze POCO CHIARE che hanno portato alla sentenza di condanna del nostro Comune.

IL GRANDE BLUFF

Dopo aver realizzato il Porto di Leuca, grazie ad importanti finanziamenti pubblici concessi al nostro Comune, l'Amministrazione Comunale di Castrignano a seguito di delibera del Consiglio Comunale n.81 del 1997, sceglieva di avvalersi dello strumento della società mista, a prevalente capitale privato, per il completamento e la gestione del Porto Turistico di Leuca. Ovvero, poiché era stato deciso l'ampliamento del Porto, al fine di reperire i fondi necessari al completamento dello stesso, (dieci miliardi di lire), l'Amministrazione Comunale del tempo decideva di affiancarsi ad un partner privato e costituire una società per azioni, per avere certezza della disponibilità delle somme e quindi avviare subito i lavori. Precisamente, l'Amministrazione Comunale considerava che l'apporto del socio privato, pari a circa cinque miliardi di lire, unito a quello del Comune di oltre quattro miliardi di lire, riveniente, in gran parte, da un finanziamento regionale già deliberato ma non ancora erogato, avrebbe permesso di completare la costruzione del Porto di Leuca. Pertanto, veniva pubblicato un bando di gara *“per la selezione del socio privato di maggioranza da associare nella costituenda società per azioni avente ad oggetto il completamento e la gestione del Porto di Leuca”*.

Tale bando constava di due fasi. Nella prima, le ditte interessate richiedevano di essere invitate. Nella seconda, la Commissione di gara invitava le ditte, prescelte, (che avevano superato la preselezione), a presentare un progetto-offerta. Di seguito, si nominava una commissione tecnica, ai sensi dell'art. 3 del DPR 533/96, al fine di selezionare le imprese da invitare alla procedura ristretta e, successivamente, dopo adeguata valutazione concorrenziale, indicare il vincitore. Alla gara partecipavano solo tre ditte, il “Raggruppamento Darsena Salento” con sede in Lecce; la “Sogesta” con sede in Tricase; e la “Igeco” srl con sede in Cavallino. La Commissione tecnica, già nella fase di prequalificazione, escludeva le prime due ditte. Una, per mancanza dei requisiti, l'altra, per non aver presentato idoneo impegno a partecipare in quota maggioritaria nella costituenda società. Si provvedeva, pertanto, ad invitare l'unica ditta rimasta in gara a presentare il progetto-offerta.

Sebbene il bando di gara richiedeva alle ditte partecipanti l'obbligo di dimostrare il possesso di alcuni requisiti tecnici, si citano: l'esperienza nel settore del turismo, in particolare nel campo della portualità turistica; la conoscenza del mercato di riferimento e capacità di collegamento con altri operatori del settore in campo nazionale ed internazionale, che la ditta Igeco NON AVEVA, la gara veniva, ugualmente, aggiudicata a quest'ultima, in quanto – asseriva la commissione – pur non avendo i requisiti, li garantiva?

Invero, la società Igeco garantiva che gli stessi sarebbero stati posseduti da persona della cui collaborazione si sarebbe avvalsa, il Direttore del Porto. Ancora oggi tale figura non è stata nominata. Al di là della mancanza delle capacità tecniche per poter partecipare alla suddetta gara, l' Igeco non presentava neppure tutta la documentazione richiesta dal bando di gara per dimostrare il possesso della capacità finanziaria. Precisamente, in luogo di almeno due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità della ditta, presentava una sola referenza bancaria, e anziché produrre un piano economico finanziario per l'intera durata della società, (cinquanta anni), come imponeva il bando, ne presentava uno per soli venti anni. E' appena il caso di ricordare che tale bando prevedeva che: << si farà luogo ad esclusione dalla gara quando manchi una sola delle modalità richieste e descritte nel presente bando... Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti >>, ma, STRANAMENTE, nulla viene eccepito dalla commissione di gara. Oltre ad essere ILLEGITTIMA l'aggiudicazione della gara in favore della Igeco srl, si fa rilevare che è ILLEGITTIMA anche l'intera procedura di gara espletata, per i seguenti motivi:

Illegittimo ricorso alla procedura accelerata. Si fa notare che dal termine ultimo per le imprese di richiesta di partecipazione alla gara alla redazione dell'atto costitutivo della società trascorrevano circa sei mesi. C'era, quindi, abbastanza tempo per l'espletamento della procedura ordinaria, che avrebbe assicurato più trasparenza, concorrenza e quindi migliori condizioni economiche per il Comune.

Scarsa pubblicità data al bando di gara. Tale bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana solo 11 giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla selezione, invece di 30, come prescritto dalla legge. Pertanto, le ditte eventualmente intenzionate a partecipare alla gara dovevano, in pochissimi giorni, ispezionare i luoghi, valutare l'investimento da realizzare ed abbozzare un adeguato progetto.

Mancanza di un' effettiva concorrenza nella fase di scelta del socio privato. Il numero minimo di ditte da invitare alla gara è fissato dalla legge in cinque o in numero tale da garantire una concorrenza effettiva. Nel caso che ci interessa, chiedevano di partecipare alla gara solo tre ditte, due delle quali venivano escluse nella fase di prequalificazione, perciò veniva invitata a presentare offerta una ditta soltanto.

Incompetenza specifica della commissione esaminatrice ed incompatibilità di alcuni membri a far parte della stessa. La legge prevede, espressamente, che tali Commissioni siano composte da esperti del settore, nel nostro caso, invece, nessuno dei componenti aveva conoscenze specifiche. Inoltre, il dr. Salvatore Primiceri, membro della suddetta Commissione, guardacaso, diverrà il Presidente del Collegio dei Sindaci della società mista. Di tale Commissione faceva parte anche l'Ing. Donato Cesari da Cannole, (dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Castrignano), del cui ambiguo ruolo si parlerà nel prosieguo.

Il 10 Settembre 1999 veniva costituita la società Porto Turistico di Leuca con capitale sociale di due miliardi di vecchie lire, conferito per il 51% (un miliardo e venti milioni) da capitale privato e dal 49% (980 milioni) da capitale pubblico. Dopo il rogito notarile, la Igeco versava nelle casse societarie solo i tre decimi del valore corrispondente alla propria quota azionaria, (ovvero 306.000.000 di lire). I restanti sette decimi li verserà, con dieci anni di ritardo, pochi mesi fa. Il conferimento del socio pubblico era costituito per buona parte da beni in natura, (pontili galleggianti; argano; motoscalo), per un valore di 763 milioni di lire e per la restante parte (217 milioni di lire) da contanti.

Il bando di gara, accettato dal socio privato, prevedeva espressamente che: <<Nell'ambito dell'attività sociale di realizzazione delle infrastrutture portuali è demandato alla costituenda società il precipuo compito di operare il completamento della struttura del Porto Turistico di S. Maria di Leuca... La gestione dei servizi di cui all'oggetto sociale avverrà previo ottenimento di tutte le concessioni, licenze, permessi ed autorizzazioni da parte degli Organi competenti>>.

Ed inoltre : <<Non appena sarà erogato al Comune di Castrignano del Capo il finanziamento regionale di cui al D.P.G.R. Puglia n.1813/1998, dovrà operarsi un aumento del capitale sociale sino a concorrenza dell'importo almeno di 9.000.000.000 (nove miliardi di lire)>>.

Il 31/12/99 la Regione Puglia concede al nostro Comune l'atteso contributo in conto capitale pari a £.3.864.000.000, per i lavori di completamento del Porto di Leuca. **Ciononostante, la società mista, presieduta dall'attuale Sindaco, NON DELIBERAVA ALCUN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE**, evitando, in tal modo, al socio privato di investire alcuna somma di tasca propria, per realizzare le costose opere di completamento del Porto, che, si ricorda, erano l'OGGETTO della gara che si era aggiudicata. Con la conseguenza che il Comune di Castrignano del Capo, perdeva, oltre ai cinque miliardi di lire che doveva investire Igeco, anche il finanziamento P.O.P. di tre miliardi e ottocentosessantaquattro milioni di lire, successivamente, restituito alla C.E.E. Ma vi è di più, il 16/02/2000, il Consiglio di Amministrazione della Società Porto Turistico, decideva di sottoporre a controllo la valutazione peritale dei beni oggetto di conferimento del Comune, già stimati, come impone la legge, da un esperto nominato dal Tribunale di Lecce, ed a tal fine si incaricava l'Ing. Donato Cesari da Cannole. Il 21/06/2000 quest'ultimo consegnava alla soc. Porto Turistico la perizia di stima in cui rilevava un valore dei beni inferiore, di duecento milioni e duecentomila lire, rispetto a quello accertato in precedenza dall'esperto nominato dal Tribunale di Lecce. Il 28/06/2000 si riuniva il C.d.A. della soc. Porto Turistico il quale prendeva atto dei nuovi valori di stima dei beni conferiti dal socio pubblico, che erano inferiori di oltre un quinto rispetto a quelli iniziali e stabiliva che: "occorre procedere ai sensi dell'art.2343 c.c.". Tale articolo prevede che: se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.

Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.' il **25/07/2000**, il consiglio comunale di Castrignano, all'UNANIMITA', fatta eccezione per qualche consigliere che faceva riferimento all'attuale Sindaco, deliberava il recesso del Comune dalla società Porto Turistico. Il **26/07/2000**, il Presidente del C.d.A. della Porto Turistico, dr. Antonio Ferraro, invitava l'ing. Cesari a una verifica urgente della propria relazione e quest'ultimo, *guardacaso*, tre giorni dopo, consegnava alla Porto Turistico spa, una nota di rettifica in aumento (di poco più di 4 milioni di lire) della propria perizia di stima così da contenere la differenza di valore nel limite di un quinto (196 milioni di lire) rispetto al valore iniziale e vanificare, in tal modo, la delibera, (di recesso), del consiglio comunale adottata pochi giorni prima. Ne seguiva un contenzioso. Esattamente, la società mista ricorreva al Tar per l'annullamento della delibera consiliare del Comune di recesso dalla società mista. L'Amministrazione Comunale resisteva in Giudizio, ma invano. Il ricorso veniva accolto. **La nota di rettifica della stima a firma dell'Ing. Cesari salvava la società mista e condannava il Comune.**

Intanto si chiudeva il primo bilancio della soc. Porto Turistico, il risultato d'esercizio riportava una perdita di Euro 16.300,00, al netto del pagamento della Tarsu e di alcune spese sociali anticipate dal Comune, (80 milioni di lire), che la società mista si rifiutava di pagare, nonostante fosse obbligata dalla Convenzione, richiamata dal bando. La nota sentenza di condanna del Comune, del 16 Marzo u.s., a pagare un risarcimento di circa 3,5 milioni di Euro alla società mista, prende spunto proprio dal rifiuto della società mista di riconoscere al Comune la spesa di 80 milioni di lire sopportata da quest'ultimo per la costituzione della società, (spese per il rogito notarile; consulenze professionali; spese per la pubblicazione del bando; spese per la Commissione di gara ecc.). Precisamente, nel Settembre 2001 l'Amministrazione Comunale di Castrignano citava in Giudizio la soc. Porto Turistico per vedersi riconosciuto tale credito e la società, a sua volta, chiedeva al Comune di Castrignano un risarcimento danni, pari a dieci miliardi di lire, per aver quest'ultimo ostacolato la realizzazione del completamento del Porto. La società, in sostanza, sosteneva che a causa degli ostacoli frapposti dall'allora Sindaco all'ottenimento della concessione cinquantennale, ritenuta condizione indispensabile per iniziare i lavori, era andato perso il finanziamento regionale di quasi quattro miliardi di lire ed inoltre non si era potuto procedere alla vendita dei posti barca per l'intera durata della concessione, come previsto nel progetto-offerta presentato dalla soc. Igeco. La verità, invece, è ben altra: la società mista, già a partire dal giorno dopo l'erogazione del contributo regionale di quasi quattro miliardi di lire, a favore del Comune di Castrignano, **DOVEVA** operare l'aumento del capitale sociale sino all'importo di almeno 9 miliardi di lire, COME IMPONEVA, CHIARAMENTE, IL BANDO DI GARA, e procedere al completamento del Porto Turistico di Leuca Ciò comportava però l'esborso, da parte del socio privato, della somma di circa cinque miliardi di lire, e per evitare ciò, la Porto Turistico inventava

la **LEGGENDA** della necessità di ottenere la concessione cinquantennale, prima di iniziare i lavori del Porto. SI RIPETE, il socio privato della Porto Turistico spa aveva tutti i poteri (ed il dovere) per procedere alla realizzazione delle opere ed a tanto non ha provveduto per raggiungere (come poi ha di fatto raggiunto) un preciso obiettivo: gestire l'attuale struttura del Porto Turistico di Leuca senza eseguire le costose opere di completamento del Porto che erano l'oggetto della gara che si era aggiudicata.

Il PARADOSSO è che il 26/04/2000, con lettera prot. n.2859, il Sindaco Francesco Siciliano aveva invitato: Regione Puglia; Ministero dei Trasporti e della Navigazione; Capitaneria di Porto e soc. Porto Turistico, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attivarsi al fine di assicurare l'esecuzione dei lavori di completamento del Porto, con avvertenza che: <<ove – per inadempienza da parte dei suddetti Enti – il Comune dovesse perdere il finanziamento assentito, l'Amministrazione Comunale attiverà ogni tutela legale finalizzata al risarcimento del danno subito...>>. L'anno seguente, invece, è la soc. Porto Turistico a chiedere un risarcimento danni di dieci miliardi di lire all'Amministrazione Comunale, e quest'ultima anziché difendersi coi denti e contrattaccare a tale assurda richiesta dimostrando AGEVOLMENTE che era stata la comunità castrignanese ad aver subito un danno di dieci miliardi di lire (per non aver la soc. Porto Turistico adempiuto all'oggetto della gara che si era aggiudicata e cioè il completamento del Porto di Leuca), SUBISCE PASSIVAMENTE tutto il Giudizio di primo grado, TRASCURANDO persino di difendersi.

Infatti, **OMETTE** di produrre in atti:

- 1) la diffida prot. n.2859 del 26/04/2000;
- 2) la richiesta fatta dal Sindaco F.Siciliano al Ministero dei Trasporti e della Navigazione di <<procedere alla realizzazione delle opere con proprie risorse senza avvalersi della soc. mista al fine di non perdere il finanziamento regionale>>;
- 3) il verbale della conferenza dei servizi del 28/05/2001 dal quale si evince la volontà del Comune di non perdere il finanziamento;
- 4) il bando di gara per la selezione del socio privato, redatto dalla stessa Amministrazione Comunale, in cui si precisava che non appena sarebbe stato erogato il finanziamento regionale al Comune si sarebbe dovuto aumentare il capitale sociale della s.p.a. al solo scopo, (non ve n'erano altri), di realizzare le opere di completamento del Porto, si puntualizzava, inoltre, che la sola <<gestione dei servizi di cui all'oggetto sociale avverrà previo ottenimento di tutte le concessioni, licenze, permessi...>>;
- 5) il primo provvedimento regionale di diniego della concessione cinquantennale, dal quale emergeva, che la Regione aveva negato la cinquantennale alla s.p.a. perché la documentazione inviata dalla società mista era incompleta e quindi, (anche a voler seguire la tesi di controparte secondo la quale la società prima di iniziare i lavori avrebbe dovuto preliminarmente acquisire

la cinquantennale) si sarebbe, comunque, perso il finanziamento regionale di quattro miliardi di lire, per colpa della società e non certo del Comune. La delibera regionale con cui si disponeva il finanziamento al Comune di Castrignano prevedeva la revoca dello stesso qualora le opere portuali non fossero state completate entro il termine di diciotto mesi dall'avvenuto finanziamento;

6) una memoria in cui si spiegava che dalla mancata vendita dei posti barca non derivava alcun danno alla società mista ma semmai un vantaggio, in quanto i posti barca del Porto erano sempre occupati ad un prezzo più alto (oggi, quasi triplicato) rispetto a quello del 2000, (anno in cui sarebbe dovuta avvenire la vendita). A sostegno di quanto detto si evidenzia la circostanza che, oggi, a distanza di oltre due anni dall'ottenimento della concessione cinquantennale, la società mista non ha ancora provveduto a vendere alcun posto barca. E certamente non si può dire che anche l'attuale Sindaco ostacoli il socio privato nell'esecuzione delle attività previste nel progetto-offerta con cui ha vinto la gara.

7) un qualsiasi scritto difensivo che confutasse una simile ARTEFATTA richiesta. Niente di tutto questo, l'avvocato che ci assisteva in questa causa, mai presente in udienza, e che è stato nuovamente incaricato dall'attuale Giunta Comunale a difenderci in Appello, (il giusto premio per aver perso una causa vinta), spendeva fiumi di parole per dibattere sulla bontà della pretesa dei quarantamila Euro avanzata dal Comune, e NULLA eccepiva sulla riconvenzionale di parte avversa che chiedeva al Comune dieci miliardi di lire!!??

Qualcuno dovrebbe dare delle spiegazioni.

Infine, si fa rilevare che anche il procedimento volto all'ottenimento della concessione cinquantennale rilasciata alla Porto Turistico è **MANIFESTAMENTE ILLEGITTIMO**, per una serie di motivi, analiticamente descritti nel provvedimento di diniego della concessione cinquantennale del Febbraio 2007. Uno di questi è rappresentato dal fatto che la soc. Porto Turistico non poteva beneficiare della concessione cinquantennale richiesta dal Comune.

La domanda formulata dall'Ente pubblico, infatti, era stata avanzata in assenza di qualsiasi altra domanda concorrente, (al contrario di quanto IMPONE la legge). Ciò è stato possibile in virtù delle caratteristiche del richiedente, Comune di Castrignano del Capo, sicuramente portatore di interessi pubblici. Pertanto, è evidente che nel momento in cui si volturava tale istanza ad una società di capitali, i cui fini, al contrario di quelli dell'ente Comune, erano rappresentati dalla remuneratività aziendale, si rendeva **NECESSARIA** la pubblicazione dell'istanza, al fine di consentire a terzi di presentare osservazioni o domande concorrenti, come comanda la legge.

La Pubblica Amministrazione che elude le regole poste a garanzia della Pubblica Amministrazione. Geniale.